

OSSERVAZIONI SULLA PROBLEMATICITÀ DEL RAPPORTO POLITICA-MAGISTRATURA

Discutere di assolutismo giudiziario e crisi della politica significa affrontare un tema complesso, controverso e di persistente attualità: quello del ruolo del magistrato nella società contemporanea, da considerare anche nell'ottica dei rapporti tra giurisdizione e politica.

La letteratura (non solo penalistica) sul punto è davvero sterminata.

Prima di affrontare (per ragioni di spazio) soltanto alcuni degli aspetti più controversi dell'attuale dibattito, riassumo brevemente i punti sui quali in seno alla dottrina si registra una sostanziale convergenza.

Lo si afferma da più parti.

L'insofferenza maturata nel corso degli anni da ampi settori della magistratura nei confronti dei vincoli posti dalla legalità formale è figlia della crisi della politica.

La perdita di credibilità dell'istituzione parlamentare, unitamente al declino dei partiti, ha determinato, a tutti i livelli dell'ordinamento, un'espansione incontrollata del ruolo del magistrato.

Da qui la crescente tendenza dei giudici ad orientare le proprie decisioni secondo parametri di giustizia sostanziale, con conseguente ingresso di scelte di valore all'interno dell'attività interpretativa e applicativa delle norme.

In una cornice siffatta, non solo appare sempre più irrealistica la visione vetero-illuministica del giudice *bocca della legge*: diventa altresì sempre più ineludibile il confronto del giurista con le valenze politiche dell'attività giurisdizionale.

Parlare di "politicalità" della funzione giudiziaria non significa però – beninteso – riconoscere l'esistenza di un fantomatico "partito dei giudici" dotato di un preciso programma politico.

Significa piuttosto rifiutare quella concezione che pretende di ridurre l'attività interpretativa e applicativa della legge a meccanica formulazione di sillogismi: rifiuto dal quale consegue l'apertura più o meno ampia dell'esercizio della funzione giudiziaria verso valutazioni finalistiche – orientate all'idea di *scopo nel diritto* – destinate ad intrecciarsi con giudizi di valore di fonte anche extranormativa.

D'altra parte, l'atto del giudicare, con il suo ineliminabile tasso di creatività e politicITÀ, non è l'unico responsabile del declino del primato della *lex parlamentaria*. Lo stesso legislatore, venendo frequentemente meno al proprio dovere di dare una fisionomia ben definita alle discipline che i giudici saranno poi chiamati ad applicare, crea vuoti destinati ad essere occupati da altri poteri, diversi dal Parlamento.

La situazione è paradossale.

Il potere decisionale del giudice si amplia per effetto del compito affidatogli dalla stessa classe politica: e cioè, il compito di definire discipline appena tratteggiate, eccessivamente indeterminate, mal costruite, contraddittorie.

È così che la sciatteria del legislatore, non è chiaro sino a che punto colposa, induce fonti private (ad esempio, associazioni di categoria) e fonti pubbliche (autorità garanti o indipendenti, oltre alla stessa magistratura) a colmare l'*horror vacui*.

Si consolida per questa via il diffuso convincimento di un pregiudiziale rifiuto della politica ad assumersi la responsabilità di decisioni coinvolgenti questioni particolarmente spinose, approfittando anche della disponibilità della magistratura a farsi carico di funzioni politicamente supplenti.

Se il ceto politico non è in grado di dare risposte alle crescenti esigenze della società, nessun problema: c'è sempre la magistratura, con il suo interventismo, pronta a porsi come unico interlocutore credibile nei confronti di una opinione pubblica sempre più sfiduciata.

Ma la "scelta" di percorrere la scorciatoia giudiziaria non altera soltanto l'equilibrio tra poteri, indispensabile al corretto funzionamento della democrazia. Lo sbilanciamento che si registra per effetto dell'eccessivo protagonismo dei giudici porta con sé un inevitabile incremento dell'incertezza giuridica.

Come noto, le tensioni che oggi attraversano il mondo del diritto sono in gran parte originate dalla presenza nelle società contemporanee di un'esasperata frammentazione degli orientamenti culturali.

La polifonia di voci riscontrabile ormai in tutti i campi della vita sociale condiziona pesantemente – e non potrebbe essere diversamente – anche la vita del diritto: in particolare, il momento interpretativo-applicativo della norma ad opera del giudice.

Della discordia spesso regnante patisce le conseguenze – non sempre in modo comprensibile – il cittadino, esposto com'è "ai venti" della imprevedibilità della decisione che il giudice riterrà di adottare, scegliendo fra le diverse possibili "letture" della norma preposta alla soluzione del caso

concreto quella che più rispecchia la propria formazione, i propri gusti, le proprie convinzioni etiche, politiche, religiose, e, perché no? anche i propri interessi.

Questa, in estrema sintesi, la situazione su cui concordano gli osservatori quando si tratta di descrivere i rapporti tra politica e giurisdizione.

Orbene, le cose non stanno diversamente neanche nello specifico ambito del diritto penale.

Celeberrima l'immagine delle norme incriminatrici come *arcipelago di divieti in un mare di libertà*.

Aggiornando la metafora, si potrebbe dire che il divieto di analogia chiama i protagonisti del dibattito penalistico ad una mobilitazione contro la costruzione di ponti: una sorta di *movimento no tav* a difesa della "insularità" del diritto penale.

Senonché, la vocazione espansiva della giurisprudenza si è manifestata anche in questo settore, nel quale - per lo meno fino a pochi decenni fa - inimmaginabile sarebbe apparsa la messa in discussione di un caposaldo del nostro sistema come il principio costituzionale di legalità.

A ciò si aggiunga il fortissimo ruolo di sostegno allo straripamento dell'azione della magistratura (soprattutto inquirente) esercitato dalla maggior parte del sistema mediatico.

Difficile aggiungere qualcosa al molto che si è detto e scritto in questi anni.

Al riguardo, occorrerebbe forse ripensare al ruolo del giurista nella formazione dell'opinione pubblica: ruolo che inevitabilmente incide (o dovrebbe incidere) sulla corretta percezione del messaggio mediatico.

Ci rendiamo tutti conto delle frequenti approssimazioni ed inesattezze veicolate da mezzi di informazione che condizionano il dibattito pubblico, lasciando filtrare - non sempre in buona fede - solo alcune componenti della complessità del discorso giuridico.

Sulla notevole proliferazione negli ultimi anni di *talk show* e rubriche televisive (per lo più di livello mediocre e privi di autentico spessore analitico) in cui (anche con pretesa di un certo tecnicismo) si discute di tematiche penalistiche, sarebbe il caso di avviare una lunga riflessione che in questa sede non può essere neanche accennata.

Preferisco invece chiudere riproponendo l'interrogativo a proposito di quale possa essere il futuro prossimo dei rapporti tra politica e magistratura. In particolare, se è possibile prevedere un riequilibrio.

Il riequilibrio, a mio avviso, dipende dal tipo di cultura che prevarrà all'interno dell'istituzione giudiziaria.

Oggi la magistratura esibisce una fisionomia complessa, caratterizzata al suo interno da una varietà di orientamenti che rendono quell'universo magmatico, eterogeneo, difficilmente decifrabile.

La difficoltà riguarda soprattutto la condotta del magistrato considerata sotto il profilo deontologico, con particolare riferimento alle forme di partecipazione al dibattito politico.

Se così è, il “discorso pubblico” dei magistrati, ancorché legittimo, da un lato finisce per elaborare una nuova deontologia che allontana sempre più l'ordine giudiziario dal modello di protagonista *super partes* delineato dalla Costituzione e, dall'altro, ci interroga sui limiti entro cui sia ammissibile, ad esempio, che un pubblico ministero, come spessissimo di fatto avviene, rilasci interviste su indagini da lui gestite o ne parli in televisione.

Perplessità come quelle appena accennate spingono a chiedersi se non sarebbe il caso di aprire un franco dibattito su quale sia il modello di magistratura più appropriato all'attuale fase della democrazia italiana.

ELIO R. BELFIORE